

**Legge regionale 7 aprile 1994, n. 16 (BUR n. 30/1994)
(Novellazione)**

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1993, N. 21 CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, N. 6: "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

Art. 1 - Ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21.

1. L'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21, di modifica dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, deve intendersi applicabile, per quanto concerne le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, anche alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 e di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.

2. Gli oneri per l'anno corrente derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 10 del bilancio per l'esercizio 1994 che presenta sufficienti disponibilità, mentre a quelli per gli esercizi futuri, il cui ammontare sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio, si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto al capitolo 10 del bilancio medesimo.

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21. Errore: sorgente del riferimento non trovata